

STATUTO
FONDAZIONE “WILLIAM SALICE” COLOR YOUR LIFE

Art.1 - PREAMBOLO E DENOMINAZIONE

Con la più viva riconoscenza per quanto ha realizzato e insegnato e con il desiderio di ricordare in perpetuo un grande creativo italiano e grande Amico di tutti i Giovani, Giuseppe Salice detto William, la **FONDAZIONE “WILLIAM SALICE” COLOR YOUR LIFE** intende proseguire nel Sogno del suo ideatore e fondatore: cercare di scoprire e valorizzare le potenzialità delle ragazze e dei ragazzi, i giovani che William Salice ha sempre amato definire “formidabili depositari di talenti nascosti”.

Art.2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Loano (SV).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente statuto. Nei 30 (trenta) giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso la Prefettura competente. Il trasferimento di indirizzo acquista efficacia verso i terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art.3 – SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera per:

1. ricordare, conservare e diffondere gli insegnamenti di William Salice;
2. valorizzare le potenzialità nei giovani di talento cercando di sostenerne lo studio nonché la crescita morale, intellettuale e culturale.

Art.4 - FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di Dotazione della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione patrimoniale costituita da € 50.000,00 (cinquantamilaeuro/00);
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente

destinato ad incremento del Fondo di Dotazione;

- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art.5 - FONDO DI GESTIONE

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) il Fondo di Gestione costituito da € 50.000,00 (cinquantamilaeuro/00);
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Fondo di Dotazione;
- d) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- e) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Fondo di Dotazione, destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- f) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali svolte a titolo oneroso.

Art.6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice presidente, ove nominato;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario Generale, ove nominato;
- e) il Revisore o il Collegio dei Revisori.

Art.7 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può altresì delegare al Segretario Generale, ove nominato e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il compimento di singoli atti o categorie di atti.

In caso di morte, dimissioni, incapacità o cessazione assume la carica di Presidente il Vice Presidente, ove nominato altrimenti sarà il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, a nominare il successore.

Art.8 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, ove nominato, resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui è stato nominato membro ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti, salvo dimissioni prima della scadenza del mandato.

Spetta al Consiglio uscente la nomina dei membri del successivo Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, da tenersi entro dieci giorni dalla data di insediamento, su convocazione del Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il o i Consiglieri mancanti verranno sostituiti, per cooptazione, dai Consiglieri rimasti in carica.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il o i Consiglieri rimasti in carica dovranno provvedere alla nomina dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo;
- c) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
- d) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) amministra il patrimonio della Fondazione;
- i) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge;
- j) delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- k) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, lo scioglimento dell'ente e la relativa devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi;
- l) approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
- m) delibera la costituzione e la partecipazione a società, fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi e, in generale, enti privati o pubblici;

Art.11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un consigliere, dal Presidente o da altro consigliere o da persona designata dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ove nominato, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua mancata nomina o assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Art.12 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, ove nominato, è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione.

Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Presidente, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Art.13 - REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

Il Revisore o il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente sentito il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.14 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario Generale, ove nominato ed il Revisore o il Collegio dei Revisori, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, e comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

Art.15 - ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre precedente.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.16 - OPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 c.c. e in ossequio al dettato

normativo di cui all'articolo 6 del DPR 361/2000.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.